



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto

Ordine di cessazione dell'attività abusiva posta in essere tramite il sito internet amicobroker.info

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").



RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) con segnalazione *omissis* ha comunicato all'IVASS che attraverso il sito *internet* amicobroker.info verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito internet amicobroker.info risulta alla data odierna ancora attivo;
- c) dall'analisi delle pagine del sito non sono stati rinvenuti riferimenti di soggetti regolarmente iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI);
- d) il sito amicobroker.info non risulta essere censito nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI pubblicato sul sito IVASS;
- e) l'IVASS, avvalendosi del portale https://whois.com, ha accertato che la persona che ha registrato il dominio *internet* risulta ignota (*Registrant*) e la società che ha registrato il dominio (*Registrar*) risulta essere GoDaddy LLC,
- f) con nota omissis è stato richiesto a GoDaddy di fornire, entro tre (3) giorni dal ricevimento, ogni indicazione utile in merito al sito, con particolare riguardo al soggetto, persona fisica o persona giuridica, che ne risulta essere l'effettivo titolare;
 - g) omissis è stata ricevuta una risposta automatica, omissis, dall'indirizzo care@services.godaddy.com, che ha rinviato ad altri link in cui non sono state rinvenute ulteriori informazioni utili;
- h) *omissis* l'IVASS ha ricevuto dall'indirizzo UDRPdisputes@godaddy.com un'ulteriore risposta, *omissis*, in cui è stato precisato che, in base alla *policy* aziendale del *Registrar*, non possono essere rilasciate informazioni sui clienti in assenza di un mandato di comparizione notificato.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;



CONSIDERATO che il sito *internet* amicobroker.info non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed euro unitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito amicobroker.info.



Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da RICCARDO CESARI